

Promemoria:

Bandi di concorso nel settore dei software: garantire il maggior numero possibile di offerenti

I software vengono spesso distinti in software open source e software proprietari (closed source software). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le soluzioni software comprendono varie componenti e forme miste di modelli di licenza. Lo scopo del promemoria è chiarire gli eventuali dubbi all'atto dell'acquisto di software.

Situazione iniziale

Nei bandi in cui sono messe a concorso applicazioni informatiche e sviluppi di software si considerano in linea di massima tutte le forme di licenza e tutti i modelli commerciali. Pertanto, gli offerenti di software open source, di software proprietari o di forme miste devono avere le stesse opportunità di aggiudicarsi una commessa pubblica.

Il servizio di aggiudicazione può prescrivere o escludere tecnologie, prodotti e produttori soltanto se vi sono motivi oggettivi e impellenti che sono stati verbalizzati.

Le interfacce e i formati file prescritti sono basati – per quanto possibile e sensato sotto il profilo tecnico ed economico – su specifiche e norme liberamente accessibili.

Per far sì che il maggior numero possibile di offerenti partecipi ai bandi di concorso nel settore dei software, devono essere osservati gli aspetti seguenti.

Cosa distingue un software open source da

Nel caso dei software proprietari (closed source software, CSS), il produttore rivendica per sé i

diritti di protezione. Assegna il diritto di utilizzazione dei suoi software a un insieme di utenti, che pagano un canone di licenza. In linea di principio, il software non può essere modificato o reso accessibile a terzi. Il miglioramento e il funzionamento continuo del software è garantito unicamente dal produttore attraverso periodici upgrade e major release. Per quanto riguarda la vendita di licenze e la manutenzione di software proprietari, il produttore collabora di regola con alcuni partner scelti.

Sono considerati open source software (OSS) quei software che soddisfano i requisiti della Open Source Definition¹: chiunque li può utilizzare, studiare, modificare, sviluppare e ridistribuire senza pagare un canone di licenza.

Sono considerate OSS le licenze approvate come tali (Open Source Software License²) dalla Open Source Initiative³.

Di regola, per il servizio d'acquisto la licenza OSS è gratuita e non ha quindi alcuna rilevanza per gli acquisti pubblici. Origina costi e diventa rilevante per gli acquisti soltanto se presso un offerente vengono acquistate prestazioni (consulenza, integrazione, adeguamenti, formazioni, sviluppo, esercizio, manutenzione ecc.) per determinati OSS oppure se insieme a OSS vengono acquistati altri componenti software o prestazioni a pagamento.

Se gli OSS sono contenuti in un pacchetto di diverse tecnologie software, si utilizza il termine di componenti OSS. In questo caso si tratta di OSS che per le loro funzionalità possono essere distinti dagli altri componenti software del pacchetto

¹ <http://opensource.org/osd-annotated>
² <http://opensource.org/licenses/alphabetical>

³ <http://opensource.org>

(sistemi operativi, applicazioni, librerie di programmi ecc.).

Indipendentemente dalla soluzione e dal modello di licenza scelti, il fornitore di prestazioni deve accludere all'offerta un documento in cui indica le condizioni di licenza che il beneficiario di prestazioni deve osservare utilizzando i (componenti dei) software forniti.

Affinché il maggior numero possibile di offerenti partecipi al bando, i fornitori di prestazioni devono poter scegliere – per quanto possibile e sensato sotto il profilo tecnico ed economico – la soluzione con cui fornire le prestazioni messe a concorso e le modalità della remunerazione.

Quali misure è necessario adottare nel quadro

Di norma, prima della pubblicazione del bando il servizio richiedente/il beneficiario delle prestazioni non sa ancora se, per coprire il suo fabbisogno, gli offerenti offriranno soluzioni informatiche costituite da software open source, closed source (proprietary) oppure da più componenti e forme miste di modelli di licenza. Per garantire pari opportunità alle soluzioni, si possono applicare le condizioni generali per le prestazioni informatiche con gli adeguamenti di cui agli allegati 1–4. A tale scopo, al capitolato d'onere del bando può essere accluso l'allegato 5 concernente le modifiche delle condizioni generali.

Come prevede la procedura, i requisiti definiti per la soluzione informatica e le prestazioni ad essa connesse devono essere verificati e valutati sulla base di specifiche tecniche e altri criteri di aggiudicazione. Nel capitolato d'onere deve inoltre essere indicato che, per quanto concerne il criterio del prezzo, il prezzo complessivo della prestazione messa a concorso per la durata del contratto è determinante per la valutazione.

Nella sua offerta il fornitore di prestazioni indica in modo trasparente come intende garantire l'adempimento dei requisiti definiti nel progetto concreto del bando e su quale tipo di retribuzione si basa l'offerta.

In base alle necessità del caso concreto, l'Amministrazione federale può dunque far valere

– come stabilito nelle condizioni generali vigenti per le prestazioni informatiche – i propri interessi relativi ai diritti di protezione, alla garanzia e alla responsabilità indipendentemente dal modello di licenza e dal modello commerciale del software e iscriverli nel contratto.

Alcune licenze OSS obbligano però a pubblicare gli sviluppi basati su OSS (copyleft). L'applicazione della clausola seguente permette in genere di considerare questa circostanza. All'atto di allestire la documentazione del bando è tuttavia necessario valutare nel singolo caso se tale clausola sia esclusa e quindi non vada inserita nelle condizioni generali conformemente agli allegati 1–5:

«Il fornitore di prestazioni può rendere accessibile a terzi il software da esso modificato previo il consenso scritto del beneficiario di prestazioni. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi oggettivamente motivati. Il consenso può essere negato soprattutto se l'accesso mette a rischio la sicurezza e le informazioni confidenziali o segrete del beneficiario di prestazioni».

Particolarità nei rapporti commerciali o

A Software non modificati

Se, oltre al codice del software, il beneficiario di prestazioni acquista prestazioni (servizi a valore aggiunto) presso un fornitore di prestazioni, nei contratti riguardanti OSS le altre parti contraenti sono sempre due: il titolare del diritto d'autore del codice del programma open source (per quanto riguarda il diritto di licenza) e il fornitore di prestazioni (per quanto riguarda la copia del programma e varie prestazioni/servizi a valore aggiunto). In questi casi i fornitori di OSS offrono spesso un modello di sottoscrizione, grazie al quale il beneficiario di prestazioni ha diritto, oltre alla relazione diretta con il titolare del diritto d'autore dei componenti OSS (solitamente all'estero e a volte addirittura sconosciuto), a un interlocutore locale incaricato dei rischi (diritti di protezione, garanzia e responsabilità).

Anche nei contratti che concernono i software proprietari può presentarsi il caso descritto (ad es. se la manutenzione o altre prestazioni vengono

fornite da un partner del titolare del diritto d'autore). Tuttavia, è più probabile che il beneficiario di prestazioni abbia soltanto una parte contraente, ossia il titolare del diritto d'autore del codice del programma che fornisce anche i servizi a valore aggiunto.

B Pacchetto di componenti software

Dal caso suesposto (A) bisogna distinguere quello in cui il fornitore di prestazioni fornisce componenti del programma che consistono in parte in componenti di OSS o software proprietari esistenti (ad es. libreria di programmi open source in un'applicazione proprietaria) ma anche in soluzioni specifiche del fornitore di prestazioni. Quest'ultimo ha creato un prodotto unendo tutti i componenti. In genere, se un software viene modificato si giustificano diritti d'autore propri. Un prodotto di questo genere può essere offerto come software standard preesistente o come software individuale da sviluppare nell'ambito della commessa. A seconda dei casi, nel contratto devono essere applicate le condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard e/o le condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali.

Ulteriori informazioni

Domande sul diritto in materia di acquisti:
recht.wto@bbl.admin.ch

Domande sui diritti di licenza:
software@bbl.admin.ch

Domande sulla strategia open source:
standardadministration@isb.admin.ch

Allegati:

1. Versione adeguata delle condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard **pagina 5**
2. Versione adeguata delle condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali **pagina 16**
3. Versione adeguata delle condizioni generali per prestazioni informatiche **pagina 27**

4. Versione adeguata delle condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di hardware **pagina 35**
5. Allegato al capitolato d'oneri Adeguamenti di alcune clausole delle condizioni generali della Confederazione per le prestazioni informatiche **pagina 44**

Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard

A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI

1. Oggetto e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e lo svolgimento di contratti concernenti l'acquisto e l'utilizzazione di software standard e la loro manutenzione.⁴
- 1.2 Chiunque sottopone un'offerta (fornitore di prestazioni) a un beneficiario di prestazioni accetta le presenti CG, a meno che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Modifiche e complementi delle presenti CG necessitano di un accordo scritto.
- 1.3 Sempre che nell'atto contrattuale non sia esplicitamente disciplinato diversamente, le disposizioni concernenti la fornitura, la consegna come pure la garanzia secondo il numero 26, si riferiscono ciascuna in maniera separata e indipendente al contratto di licenza e alla manutenzione di software standard. I diritti in caso di difetti che discendono dal contratto di manutenzione non toccano quelli di cui al contratto di licenza.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta e la dimostrazione sono gratuite, a meno che nella richiesta d'offerta non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è allestita sulla base della richiesta d'offerta del beneficiario di prestazioni. Laddove l'offerta deroghi alla richiesta d'offerta o alle CG del beneficiario di prestazioni, l'offerta ne dà espressa menzione.
- 2.3 Nella sua offerta, il fornitore di prestazioni indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto.
- 2.4 L'offerta è vincolante fino alla scadenza del termine indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di una corrispondente indicazione, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell'offerta.

3. Impiego di collaboratori

- 3.1 Per le prestazioni che vengono fornite da collaboratori del fornitore di prestazioni nella sede del beneficiario di prestazioni, il fornitore di prestazioni impiega solo collaboratori scelti con cura e con una buona formazione. Sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze tecniche necessarie o che in qualsiasi altro modo potrebbero ostacolare o pregiudicare l'adempimento del contratto. A questo riguardo egli tiene in particolare conto dell'interesse del beneficiario di prestazioni alla continuità.
- 3.2 Per la fornitura di prestazioni secondo il numero 3.1 il fornitore di prestazioni impiega solo collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.
- 3.3 Nella misura in cui fornisca prestazioni sul posto, il fornitore di prestazioni rispetta le prescrizioni aziendali, in particolare il regolamento interno del beneficiario delle

⁴ Per la realizzazione di software individuali valgono le «Condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali».

prestazioni. In ogni caso il fornitore di prestazioni deve rispettare le pertinenti disposizioni in materia di sicurezza. Il beneficiario di prestazioni comunica tempestivamente le informazioni necessarie. Il fornitore di prestazioni impone questi vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi incaricati.

- 3.4 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano anche a qualsiasi altra persona impiegata dal fornitore di prestazioni ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4. Ricorso a terzi

- 4.1 Per le prestazioni che vengono fornite da collaboratori del fornitore di prestazioni nelle sedi del beneficiario di prestazioni, ai fini della fornitura delle sue prestazioni, il fornitore di prestazioni può ricorrere a terzi (ad es. subappaltatori, subfornitori) unicamente previo consenso scritto del beneficiario di prestazioni. Egli rimane responsabile della fornitura secondo contratto delle prestazioni da parte di questi terzi.
- 4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.
- 4.3 Le parti impongono a terzi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) di rispettare gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 24 (mantenimento del segreto) e 25 (protezione e sicurezza dei dati).

5. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

- 5.1 Il fornitore di prestazioni con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro applicabili in Svizzera nonché il principio della parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. Il fornitore di prestazioni con sede all'estero osserva le corrispondenti disposizioni in vigore nel luogo della fornitura delle prestazioni all'estero ma almeno le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.⁵
- 5.2 Se il fornitore di prestazioni distacca lavoratori dall'estero in Svizzera per eseguire le prestazioni, devono essere rispettate le disposizioni della legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera.⁶
- 5.3 Qualora violi obblighi di cui al presente numero 5, il fornitore di prestazioni deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione annua o dell'intera retribuzione se ne è stata convenuta una unica, al massimo però a 50 000 franchi.**

⁵ Convenzioni OIL: n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

⁶ RS 823.20

6. Definizioni

- 6.1 Contratto: designa la totalità dei documenti dell'accordo (ossia documento principale, comprese tutte le sue parti integranti come le CG e altri allegati).
- 6.2 Atto contrattuale: designa il documento principale dell'accordo (ossia senza le altre parti integranti come le CG e altri allegati).
- 6.3 Software standard: software prodotto per una serie di clienti diversi senza tenere conto di richieste del beneficiario di prestazioni in fatto di codice.
- 6.4 Release: ulteriori sviluppi dei software standard, compresi i firmware, identificati come versioni minori (update) o maggiori (upgrade). Le nuove release offrono nuove funzioni, correzioni degli errori e/o prestazioni migliorate.
- 6.5 Incident: guasto che limita od ostacola l'utilizzazione convenuta contrattualmente o la disponibilità del software. Sono da intendere anche guasti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con l'hardware o altri software.
- 6.6 Patch: modifica di modesta entità apportata a un software perlopiù per eliminare un errore o un problema di sicurezza del relativo software.

B ACQUISTO DI SOFTWARE STANDARD

7. Genere ed estensione dell'utilizzazione

- 7.1 Il fornitore delle prestazioni concede al beneficiario delle prestazioni in modo diretto o indiretto il diritto di utilizzare il software standard da esso fornito. Genere ed estensione dell'utilizzazione devono essere stabiliti nel contratto secondo gli accordi individuali. Salvo accordo fra le parti di diverso tenore nell'atto contrattuale, l'utilizzazione è illimitata e non circoscritta geograficamente. Essa non è legata ad alcun hardware specifico. Il fornitore garantisce la regolare licenza per i componenti di terze parti.
- 7.2 Il beneficiario di prestazioni può fare le copie necessarie del software standard a scopo di sicurezza e di archiviazione senza dover corrispondere una retribuzione aggiuntiva al fine di utilizzarle sull'hardware sostitutivo in caso di guasto dell'hardware installato.
- 7.3 Il beneficiario di prestazioni è autorizzato a parametrizzare il software standard in vista dell'utilizzazione conformemente al contratto e a renderlo compatibile con software di terzi nell'ambito della legge.
- 7.4 Come previsto dal numero 7.1 a 7.3, il software standard può essere utilizzato all'interno della propria azienda o dell'Amministrazione federale. Inoltre, previa autorizzazione scritta del fornitore di prestazioni, il beneficiario di prestazioni può trasferire il diritto di utilizzazione del software standard a terzi. Se i diritti di utilizzazione del software preesistente non sono trasferibili, il fornitore garantisce ai terzi il diritto di utilizzazione del software in questione senza costi aggiuntivi.
- 7.5 Il beneficiario di prestazioni è autorizzato a far gestire il software standard esclusivamente per i propri scopi in un centro di calcolo di un terzo incaricato (centro di calcolo esterno). Egli deve imporre per scritto al terzo incaricato gli obblighi contenuti nelle presenti CG.

8. Installazione

8.1 Se convenuto contrattualmente, dietro retribuzione separata il fornitore di prestazioni provvede a installare il software standard sull'hardware indicato dal beneficiario delle prestazioni.

9. Documentazione

9.1 Il fornitore di prestazioni fornisce al beneficiario di prestazioni, elettronicamente o su carta, unitamente al software standard, la relativa documentazione (il manuale di installazione e dell'utente) nelle lingue convenute e nel numero stabilito.

9.2 Il beneficiario di prestazioni può copiare e utilizzare la documentazione ai fini di un impiego conforme al contratto.

10. Istruzione del personale del beneficiario di prestazioni

Se è stato convenuto, il fornitore di prestazioni organizza, dietro retribuzione separata, una prima istruzione da definire in funzione del volume e della cerchia di destinatari.

11. Prescrizioni in materia d'importazione

Il fornitore di prestazioni garantisce l'osservanza secondo contratto di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione tra il luogo di provenienza e quello di fornitura. Egli informa il beneficiario di prestazioni per scritto su limitazioni delle esportazioni del paese di provenienza.

C MANUTENZIONE E SUPPORTO

12. Manutenzione e supporto di software standard

12.1 Nell'ambito dell'accordo contrattuale il fornitore di prestazioni effettua la manutenzione di software standard al fine di mantenerne l'utilizzazione. Salvo disposizione derogatoria nel contratto o nella descrizione delle prestazioni dell'offerta, la manutenzione di software comprende prestazioni correttive (eliminazione di errori), adattive (adeguamento a circostanze modificate), perfettive (ampliamento delle funzioni) nonché la fornitura di nuove release e patch.

12.2 Nell'ambito dell'accordo contrattuale il fornitore di prestazioni presta supporto mediante consulenza e sostegno al beneficiario delle prestazioni per quanto concerne l'utilizzazione del software oggetto di manutenzione.

In mancanza di accordo derogatorio, il supporto comprende in particolare (non esclusivamente):

- l'accertamento della causa dell'incident segnalato;
- il sostegno nell'installazione di patch e release con la relativa documentazione;
- la consulenza e il sostegno «sul posto» (on site) o via accesso remoto alle condizioni definite nell'atto contrattuale.

12.3 Il fornitore di prestazioni si impegna a garantire un'organizzazione efficace per la manutenzione e il supporto, informando ogni volta tempestivamente il beneficiario di prestazioni sui canali di comunicazione delle relative richieste e specificando chi sono gli interlocutori competenti. Nel contratto deve essere stabilito, se e come le richieste e le comunicazioni possono essere trasmesse per scritto, telefonicamente o elettronicamente.

13. Accesso remoto

Se effettua le prestazioni via accesso remoto, il fornitore di prestazioni deve adottare tutti i provvedimenti sostenibili dal punto di vista economico e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo affinché il traffico dei dati sia protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi e affinché vengano osservati gli obblighi di cui ai numeri 24 e 25.

14. Istruzione e informazione

14.1 Su richiesta del beneficiario di prestazioni, al rilascio di nuove release il fornitore di prestazioni organizza una prima istruzione da definire in funzione del volume, della cerchia di destinatari e della retribuzione.

14.2 Le parti si informano vicendevolmente senza indugio e per scritto su tutti i fatti e su tutte le circostanze da loro accertati o accertabili che potrebbero ostacolare o pregiudicare la manutenzione o il supporto. Il fornitore di prestazioni informa regolarmente il beneficiario di prestazioni sugli ulteriori sviluppi del software. Egli richiama l'attenzione del beneficiario di prestazioni su eventuali ripercussioni derivanti dall'impiego di nuove release sull'hardware interessato e su eventuali interfacce verso l'esterno.

15. Aggiornamento della documentazione

Se necessario, il fornitore di prestazioni aggiorna la documentazione di software secondo il numero 9.1.

16. Eliminazione di incident aventi altre cause

Su richiesta del beneficiario di prestazioni, il fornitore di prestazioni partecipa alla ricerca della causa degli incident e alla loro eliminazione, anche se uno o più incident potrebbero essere stati causati dall'interazione di più sistemi o componenti. Le parti stabiliscono previamente come saranno remunerate queste prestazioni nel caso in cui è dimostrato che il guasto non è stato causato dal software oggetto di manutenzione del fornitore di prestazioni.

17. Reperibilità, tempo di reazione e di riparazione del guasto

17.1 Reperibilità

Durante l'orario di reperibilità per la manutenzione convenuto nel contratto, il fornitore di prestazioni riceve le comunicazioni concernenti gli incident e le richieste per il tramite dei canali di comunicazione convenuti. Genere ed estensione delle prestazioni da fornire durante l'orario di reperibilità devono essere convenuti contrattualmente.

17.2 Tempo di reazione

Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un incident e il momento in cui il fornitore di prestazioni comincia la relativa analisi ed eliminazione. Questo tempo dipende dalla priorità attribuita a un incident e deve essere convenuto contrattualmente.

17.3 Tempo di riparazione del guasto

Il tempo di riparazione del guasto corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un incident presso il fornitore di prestazioni e l'eliminazione dello stesso. Questo tempo deve essere convenuto contrattualmente.

17.4 Il fornitore di prestazioni comunica al beneficiario di prestazioni l'eliminazione dell'incident.

17.5 Inosservanza dei tempi convenuti

Se non rispetta uno dei tempi convenuti secondo i numeri da 17.1 a 17.3, il fornitore di prestazioni deve pagare una pena convenzionale a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del singolo caso concreto. In questi casi le pene convenzionali sono dovute anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento delle pene convenzionali non libera le parti dall'osservanza dei loro obblighi contrattuali; la pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.

18. Estensione dell'utilizzazione delle release

18.1 Salvo accordo fra le parti di diverso tenore nel contratto, l'utilizzazione di release è illimitata e non circoscritta geograficamente. Essa non è legata ad alcun hardware specifico. Il beneficiario di prestazioni può fare le copie necessarie delle release a scopo di sicurezza e di archiviazione senza dover corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

18.2 Le release possono essere utilizzate nel quadro del numero 18.1 all'interno della propria azienda o dell'Amministrazione federale nonché nel quadro del numero 7.5.

19. Inizio e durata

19.1 Il contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti, a meno che nell'atto contrattuale non sia specificata una diversa data d'inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata.

19.2 Se un contratto è concluso per una durata indeterminata, salvo patto contrario il beneficiario di prestazioni lo può disdire per scritto e per la fine del mese, mentre il fornitore di prestazioni lo può disdire per la prima volta dopo un periodo di 5 anni. La disdetta può estendersi anche solo a singole parti del contratto. Salvo patto contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il fornitore di prestazioni e di 3 mesi per il beneficiario di prestazioni.

19.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:

- avvenimenti o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione del rapporto contrattuale, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o l'ottenimento di una moratoria su una parte.

20. Conseguenze della fine del contratto

Le parti contraenti disciplinano nel contratto quali mezzi d'esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro del rapporto contrattuale devono essere restituiti in caso di fine del rapporto contrattuale, ed entro quale termine, all'altra parte o distrutti.

D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

21. Luogo dell'adempimento e trasferimento di utili e rischi

- 21.1 Il luogo e il tempo dell'adempimento devono essere stabiliti contrattualmente. Se non è stato convenuto diversamente, nella fornitura di software standard su un supporto dati per luogo e tempo dell'adempimento vale l'entrata del supporto dati nel luogo d'installazione, in caso di fornitura online fa stato la disponibilità del software sul server del fornitore di prestazioni da scaricare da parte del beneficiario delle prestazioni.
- 21.2 Gli utili e i rischi passano al beneficiario di prestazioni nel luogo e nel momento dell'adempimento delle prestazioni.

22. Mora

- 22.1 Se non rispettano i termini fissi convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.
- 22.2 **Se è in mora, il fornitore di prestazioni deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Questa pena ammonta per ogni contratto all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, al massimo però al 10 per cento dell'intera retribuzione per le prestazioni uniche o della retribuzione per 12 mesi in caso di prestazioni ricorrenti. Essa è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento della pena convenzionale non libera il fornitore di prestazioni dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

23. Retribuzione

- 23.1 Il fornitore di prestazioni fornisce le prestazioni a prezzi fissi. La retribuzione è unica o ricorrente.
- 23.2 La retribuzione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare la concessione di tutti i diritti di utilizzazione convenuti contrattualmente, le prestazioni di manutenzione e supporto eventualmente convenute contrattualmente, tutti i costi per la documentazione e l'assicurazione nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto, dazi). I singoli elementi di costo devono essere indicati separatamente nella presentazione dell'offerta. Nel concordare la retribuzione è possibile operare una distinzione tra sistemi di sviluppo, per i test, di integrazione e di produzione.
- 23.3 La retribuzione è esigibile con la consegna del software standard e con la relativa installazione. È fatto salvo un piano di pagamento convenuto contrattualmente. Il fornitore di prestazioni fa valere la retribuzione esigibile mediante fattura. L'esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione per la manutenzione sono disciplinate nel contratto. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.
- 23.4 Il beneficiario di prestazioni effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
- 23.5 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, il fornitore di prestazioni può richiedere, osservando un termine di 3 mesi, un adeguamento motivato della retribuzione ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, al massimo però entro i limiti dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo svizzero.

24. Mantenimento del segreto

24.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note, né generalmente accessibili a chiunque. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché fattispecie e informazioni confidenziali siano protette efficacemente dall'accesso e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati. Il fornitore di prestazioni può rendere accessibile a terzi il software da esso modificato previo il consenso scritto del beneficiario di prestazioni. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi oggettivamente motivati. Il consenso può essere negato soprattutto se l'accesso mette a rischio la sicurezza e le informazioni confidenziali o segrete del beneficiario di prestazioni.

[Spiegazione: all'atto di allestire la documentazione del bando è necessario valutare nel singolo caso se l'adeguamento sia escluso per motivi indicati nella documentazione e quindi non vada inserito nella presente prescrizione.]

24.2 L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

24.3 Non sussiste violazione dell'obbligo del segreto in caso di trasmissione di informazioni confidenziali da parte del beneficiario di prestazioni all'interno del proprio gruppo d'impresa (o all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il fornitore di prestazioni nella misura in cui la trasmissione è necessaria ai fini dell'adempimento del contratto o vengono trasmesse disposizioni del contratto all'interno del gruppo d'impresa.

24.4 Senza autorizzazione scritta del beneficiario di prestazioni, il fornitore di prestazioni non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il beneficiario di prestazioni e non può nemmeno menzionare quest'ultimo quale referenza.

24.5 Le parti impongono l'obbligo del segreto ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati.

24.6 **Qualora violi i citati obblighi del segreto, la parte deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione annua o dell'intera retribuzione, se ne è stata convenuta una unica, al massimo però a 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall'obbligo del mantenimento del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

25. Protezione e sicurezza dei dati

25.1 Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. Esse si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché i dati prodotti e scambiati nel quadro dell'esecuzione del contratto siano protetti efficacemente e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.

25.2 I dati personali possono essere elaborati unicamente allo scopo e nella misura necessaria all'adempimento e all'esecuzione del contratto. In questa misura e a tale scopo possono essere trasmessi dati personali a un'impresa associata con una parte contraente in

Svizzera o all'estero, purché siano adempiute le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.

25.3 Le parti impongono questi obblighi ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati dell'adempimento del contratto.

26. Garanzia

26.1 Il fornitore di prestazioni garantisce che il software standard presenti tutte le caratteristiche convenute, promesse e utilizzabili in buona fede ai fini previsti e che rispetti le relative prescrizioni legali. Inoltre, egli garantisce che le prestazioni fornite presentino le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il beneficiario di prestazioni può esigere in buona fede anche senza accordo particolare. Il fornitore di prestazioni assume una garanzia di 12 mesi a contare dalla consegna o installazione del software standard e dalla consegna delle prestazioni complete dovute e fornite conformemente al contratto. Durante il periodo di garanzia è possibile denunciare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, il fornitore di prestazioni è tenuto a soddisfare le richieste che il beneficiario di prestazioni fa valere per difetti, purché i difetti siano stati denunciati per scritto durante il periodo di garanzia.

26.2 Il fornitore di prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari a fornire le sue prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a conferire al beneficiario di prestazioni i diritti di utilizzazione del software standard nella misura convenuta contrattualmente.

26.3 In caso di difetti, il beneficiario di prestazioni può scegliere se pretendere un miglioramento oppure la deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore. In caso di difetti importanti, il beneficiario di prestazioni può recedere dal contratto. Se il difetto riguarda il supporto dati o la documentazione consegnati dal fornitore di prestazioni, il beneficiario di prestazioni ha altresì diritto a una fornitura sostitutiva senza difetti.

26.4 Se il beneficiario di prestazioni esige un miglioramento o una fornitura sostitutiva, il fornitore di prestazioni elimina i difetti entro il termine imposto e sopporta i relativi costi.

26.5 Se il fornitore di prestazioni non ha eseguito il miglioramento o la fornitura sostitutiva o se questo è insoddisfacente, il beneficiario di prestazioni ha la possibilità di:

- a) operare una deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore; o
- b) recedere dal contratto.

26.6 Se a causa di un difetto è insorto un danno, il fornitore di prestazioni risponde in aggiunta per la sua riparazione conformemente al numero 29.

27. Diritti di protezione

I diritti di protezione del software standard permangono presso il fornitore delle prestazioni o presso terzi. Nell'esercizio devono essere tutelati i diritti di utilizzazione del beneficiario di prestazioni secondo il numero 7.

28. Violazione di diritti di protezione

28.1 Il fornitore di prestazioni respinge senza indugio e a proprie spese e proprio rischio le pretese di terzi per violazioni di diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare una procedura giudiziaria contro il fornitore di prestazioni, quest'ultimo deve informare senza

indugio il beneficiario di prestazioni. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del beneficiario di prestazioni, il fornitore di prestazioni si costituisce parte della controversia alla prima richiesta del beneficiario di prestazioni, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. Il fornitore di prestazioni si impegna ad assumere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento del danno) occorsi al beneficiario di prestazioni a seguito del processo e di un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale, il fornitore di prestazioni assume il pagamento convenuto a terzi soltanto se vi ha aderito previamente.

28.2 Se a causa di pretese fatte valere a titolo di diritti di protezione il beneficiario di prestazioni non può utilizzare, o può utilizzare solo parzialmente, le prestazioni dovute contrattualmente, il fornitore di prestazioni può scegliere se sostituire il software standard con altri o se modificare le sue prestazioni in modo che queste non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni dovute stabilite contrattualmente oppure acquisire a proprie spese una licenza presso terzi. Se il fornitore di prestazioni non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, il beneficiario di prestazioni può recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso il fornitore di prestazioni preserva il beneficiario di prestazioni di qualsiasi danno ai sensi del numero 29. Nella misura in cui la violazione di diritti di protezione è imputabile al beneficiario di prestazioni, le pretese contro il fornitore di prestazioni sono escluse.

29. Responsabilità

29.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, se non provano che non è loro imputabile alcuna colpa. La responsabilità per danni corporali è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata al danno provato e sorto effettivamente. Salvo differenti disposizioni contrattuali, la responsabilità per lieve negligenza ammonta al massimo a 1 milione di franchi per contratto. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.

29.2 Le parti rispondono secondo il numero 29.1 per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da essi incaricati in vista dell'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

30. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziali

30.1 Per modifiche e complementi del contratto nonché per il suo scioglimento è necessaria la forma scritta.

30.2 In caso di disposizioni contraddittorie fa stato il seguente ordine: atto contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.

30.3 Se singole disposizioni del contratto dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne viene intaccata. In questo caso la disposizione in questione deve essere sostituita da una disposizione efficace e per quanto possibile simile in ordine alle sue conseguenze economiche.

31. Cessione e costituzione in pegno

Previo consenso scritto del beneficiario di prestazioni, il fornitore di prestazioni può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del beneficiario di prestazioni. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi motivati.

32. Diritto applicabile e foro competente

32.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

32.2 Il foro esclusivo è **Berna**.

33. Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita

Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna)⁷ non sono applicabili.

⁷ RS 0.221.211.1

Condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali

A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI

1. Oggetto e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e lo svolgimento di contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali.⁸
- 1.2 Chiunque sottopone un'offerta (fornitore) a un committente accetta le presenti CG, a meno che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Modifiche e complementi delle presenti CG necessitano di un accordo scritto.
- 1.3 Sempre che nell'atto contrattuale non sia esplicitamente disciplinato diversamente, le disposizioni concernenti la fornitura, la consegna come pure la garanzia secondo il numero 24 si riferiscono ciascuna in maniera separata e indipendente al contratto d'appalto e alla manutenzione di software individuali. I diritti in caso di difetti che discendono dal contratto di manutenzione non toccano quelli di cui al contratto d'appalto.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta e la dimostrazione sono gratuite, a meno che nella richiesta d'offerta non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è allestita sulla base della richiesta d'offerta del committente. Laddove l'offerta deroghi alla richiesta d'offerta o alle CG del committente, l'offerta ne dà espressa menzione.
- 2.3 Nella sua offerta, il fornitore indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto.
- 2.4 L'offerta è vincolante fino alla scadenza del termine indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di una corrispondente indicazione, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell'offerta.

3. Impiego di collaboratori

- 3.1 Il fornitore impiega solo collaboratori scelti con cura e con una buona formazione per la fornitura delle prestazioni. Sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze tecniche necessarie o che in qualsiasi altro modo potrebbero ostacolare o pregiudicare l'adempimento del contratto. A questo riguardo egli tiene in particolare conto dell'interesse del committente alla continuità.
- 3.2 Il fornitore impiega solo collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.
- 3.3 Il fornitore rispetta le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e il regolamento interno. Il committente comunica tempestivamente le informazioni necessarie. Il fornitore impone questi vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi incaricati.

⁸ Per l'acquisto e la manutenzione di software standard valgono le «Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard».

3.4 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano anche a qualsiasi altra persona impiegata dal fornitore ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4. Ricorso a terzi

4.1 Il fornitore può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori) per la fornitura di prestazioni essenziali e presso le sedi del committente unicamente con il previo consenso scritto del committente. Egli rimane responsabile della fornitura secondo contratto delle prestazioni da parte di questi terzi.

4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.

4.3 Le parti impongono a terzi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) di rispettare gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 22 (mantenimento del segreto) e 23 (protezione e sicurezza dei dati).

5. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

5.1 Il fornitore con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro applicabili in Svizzera nonché il principio della parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. Il fornitore con sede all'estero osserva le corrispondenti disposizioni in vigore nel luogo della fornitura delle prestazioni all'estero, ma almeno le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.⁹

5.2 Se il fornitore distacca lavoratori dall'estero in Svizzera per eseguire le prestazioni, devono essere rispettate le disposizioni della legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera.¹⁰

5.3 Qualora violi obblighi di cui al presente numero 5, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione annua o dell'intera retribuzione se ne è stata convenuta una unica, al massimo però a 50 000 franchi.

6. Definizioni

6.1 Contratto: designa la totalità dei documenti dell'accordo (ossia documento principale, comprese tutte le sue parti integranti come le CG e altri allegati).

6.2 Atto contrattuale: designa il documento principale dell'accordo (ossia senza le altre parti integranti come le CG e altri allegati).

⁹ Convenzioni OIL: n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

¹⁰ RS 823.20

- 6.3 Software individuale: è il software che viene sviluppato per un'utilizzazione speciale del committente dietro sua richiesta, nonché le relative modifiche e gli sviluppi ulteriori.
- 6.4 Software standard: software prodotto per una serie di clienti diversi senza tenere conto di richieste del committente in fatto di codice.¹¹
- 6.5 Incident: guasto che limita od ostacola l'utilizzazione o la disponibilità convenuta contrattualmente del software. Sono da intendere anche guasti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con l'hardware o altri software.
- 6.6 Patch: modifica di modesta entità apportata a un software perlopiù per eliminare un errore o un problema di sicurezza del relativo software.

B ALLESTIMENTO DELL'OPERA

7. Esecuzione e documentazione

- 7.1 Il committente definisce nel contratto l'opera che il fornitore deve realizzare (ad es. un software individuale). Fornisce tempestivamente al fornitore tutte le informazioni necessarie all'adempimento del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione del committente sono convenuti in modo esaustivo nell'atto contrattuale.
- 7.2 Il fornitore si impegna a realizzare l'opera secondo le disposizioni e le specificazioni contrattuali, lo stato attuale della tecnica nonché secondo le prescrizioni legali. Inoltre garantisce la regolare licenza per le prestazioni di terzi.
- 7.3 Alla consegna dell'opera il fornitore fornisce al committente, elettronicamente o su carta, una documentazione completa e copiabile nelle lingue convenute e nel numero stabilito. Tale documentazione comprende, in particolare, un manuale d'installazione e dell'utente, nonché il codice sorgente del software individuale, comprese le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione.
- 7.4 Le parti si comunicano per scritto nomi e funzioni delle persone chiave incaricate dell'allestimento dell'opera.
- 7.5 Il fornitore sostituisce le persone chiave impiegate unicamente con il consenso scritto del committente. Il committente nega l'approvazione solo per motivi gravi.

8. Modifiche delle prestazioni

- 8.1 Le parti possono richiedere per scritto in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni.
- 8.2 Qualora il committente desideri una modifica, il fornitore gli comunica per scritto entro 10 giorni lavorativi se la modifica è possibile e quali ripercussioni comporta per le prestazioni da fornire nonché per la retribuzione e i termini. Il fornitore non può negare l'autorizzazione di una richiesta di modifica del committente, se questa modifica è oggettivamente possibile e il carattere generale della prestazione da fornire rimane garantito. Il committente decide entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione se la modifica deve essere eseguita.
- 8.3 Qualora un fornitore desideri una modifica, il committente può approvare o rifiutare una rispettiva richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

¹¹ Per l'acquisto e la manutenzione di software standard valgono le «Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard».

- 8.4 Modifiche, in particolare quelle che riguardano il volume delle prestazioni, la retribuzione e i termini devono essere stabilite per scritto in un'aggiunta al contratto prima della loro esecuzione.
- 8.5 Durante la verifica delle richieste di modifica, il fornitore prosegue il suo lavoro secondo contratto, a meno che il committente non impartisca altre istruzioni.

9. Istruzione e informazione

- 9.1 Se è stato convenuto, il fornitore organizza, dietro retribuzione separata, una prima istruzione da definire in funzione del volume e della cerchia di destinatari.
- 9.2 Il fornitore informa regolarmente il committente sull'avanzamento dei lavori e gli segnala senza indugio tutte le circostanze che potrebbero ostacolare l'adempimento del contratto.

10. Prescrizioni in materia d'importazione

Il fornitore garantisce l'osservanza secondo contratto di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione tra il luogo di provenienza a quello di fornitura. Egli informa il committente per scritto su limitazioni delle esportazioni del Paese di provenienza.

11. Procedura di consegna

- 11.1 Il fornitore si impegna ad autorizzare la consegna solo di opere testate o di software individuali. Su richiesta, il committente può consultare i protocolli dei test.
- 11.2 Le parti contraenti concordano i criteri di consegna, le scadenze della procedura di consegna e la data della consegna.
- 11.3 Il fornitore invita tempestivamente il committente al controllo della consegna. Al riguardo viene steso un verbale che viene firmato da entrambe le parti contraenti.
- 11.4 Se convenuto per scritto, sono possibili anche consegne parziali. Queste godono della riserva della consegna globale ineccepibile.
- 11.5 Se in occasione del controllo non risultano difetti, la consegna della prestazione avviene con la firma del verbale.
- 11.6 Se in occasione del controllo emergono esclusivamente difetti irrilevanti, la consegna della prestazione avviene comunque con la firma del verbale. Il fornitore elimina i difetti accertati entro i limiti delle prestazioni di garanzia.
- 11.7 Se sussistono difetti importanti, la consegna viene rinviata. Il fornitore elimina immediatamente i difetti accertati e invita tempestivamente il committente a effettuare un nuovo controllo. Se anche in questo caso emergono difetti importanti e le parti contraenti non si accordano sulla prosecuzione, il contratto si estingue e tutte le prestazioni vengono restituite. Rimangono riservate le pretese di risarcimento del danno.
- 11.8 Se, nonostante diffida, il committente non esegue la verifica entro un congruo termine, la prestazione è considerata consegnata.

C MANUTENZIONE E SUPPORTO

12. Manutenzione e supporto di software individuali

12.1 Se convenuto contrattualmente, il fornitore effettua la manutenzione di software individuale al fine di mantenerne l'utilizzazione. Genere ed estensione della prestazione devono essere stabiliti nel contratto.

12.2 Se convenuto contrattualmente, il fornitore presta supporto mediante consulenza e sostegno al committente per quanto concerne l'utilizzazione del software individuale oggetto di manutenzione. Genere ed estensione del supporto devono essere stabiliti nel contratto.

13. Accesso remoto

Se effettua le prestazioni via accesso remoto, il fornitore deve adottare tutti i provvedimenti sostenibili dal punto di vista economico e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché il traffico dei dati sia protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi e affinché vengano osservati gli obblighi di cui ai numeri 22 e 23.

14 Documentazione

Se necessario, il fornitore aggiorna la documentazione dei software individuali secondo il numero 7.3.

15 Eliminazione di incident aventi altre cause

Su richiesta del committente, il fornitore partecipa alla ricerca della causa degli incident e alla loro eliminazione, anche se uno o più incident potrebbero essere stati causati dall'interazione di più sistemi o componenti. Le parti stabiliscono previamente come saranno remunerate queste prestazioni nel caso in cui è dimostrato che il guasto non è stato causato dal software oggetto di manutenzione del fornitore.

16. Reperibilità, tempo di reazione e di riparazione del guasto

16.1 Reperibilità

Durante l'orario di reperibilità per la manutenzione convenuto nel contratto, il fornitore riceve le comunicazioni concernenti gli incident e le richieste del committente per il tramite dei canali di comunicazione convenuti. Genere ed estensione delle prestazioni da fornire durante l'orario di reperibilità devono essere convenuti contrattualmente.

16.2 Tempo di reazione

Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un incident e il momento in cui il fornitore comincia la relativa analisi ed eliminazione. Questo tempo dipende dalla priorità attribuita a un incident e deve essere convenuto contrattualmente. Le parti si accordano sull'attribuzione delle singole priorità sulla base delle esigenze tecniche ed economiche del committente.

16.3 Tempo di riparazione del guasto

Il tempo di riparazione del guasto corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un incident presso il fornitore e l'eliminazione dello stesso. Questo tempo deve essere convenuto contrattualmente.

16.4 Il fornitore comunica al committente l'eliminazione di un incident.

16.5 Inosservanza dei tempi convenuti

Se non rispetta uno dei tempi convenuti secondo i numeri da 16.1 a 16.3, il fornitore deve pagare una pena convenzionale a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del singolo caso concreto.

In questi casi le pene convenzionali sono dovute anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento delle pene convenzionali non libera le parti dall'osservanza dei loro obblighi contrattuali; la pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.

17. Inizio e durata

17.1 Il contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti, a meno che nell'atto contrattuale non sia specificata una diversa data d'inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata.

17.2 Salvo patto contrario, il committente può disdire il contratto concluso per una durata indeterminata per scritto e per la fine di un mese, mentre il fornitore lo può disdire per la prima volta dopo un periodo di 5 anni. La disdetta può estendersi anche solo a singole parti del contratto. Salvo patto contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il fornitore e di 3 mesi per il committente.

17.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:

- avvenimenti o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione del rapporto contrattuale, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o l'ottenimento di una moratoria su una parte.

18. Conseguenze della fine del contratto

Le parti contraenti disciplinano nel contratto quali mezzi d'esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro del rapporto contrattuale devono essere restituiti in caso di fine del rapporto contrattuale, ed entro quale termine, all'altra parte o distrutti.

D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

19. Luogo dell'adempimento e trasferimento di utili e rischi

19.1 Il committente designa il luogo dell'adempimento. Se non è stato convenuto diversamente, il luogo dell'installazione è il luogo dell'adempimento.

19.2 Gli utili e i rischi passano al committente con la consegna ineccepibile.

20. Mora

20.1 Se non rispettano i termini fissi convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.

20.2 Se è in mora, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Questa pena ammonta per ogni contratto all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, al massimo però al 10 per cento dell'intera retribuzione per le prestazioni uniche o della retribuzione di 12 mesi in caso di prestazioni ricorrenti. Essa è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento della pena convenzionale non libera il fornitore dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.

21. Retribuzione

21.1 Il fornitore fornisce le prestazioni:

- a) prezzi fissi; o
- b) secondo il dispendio con limitazione della retribuzione (tetto dei costi).

21.2 La retribuzione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare la concessione di tutti i diritti di utilizzazione convenuti contrattualmente, le prestazioni di manutenzione e supporto eventualmente convenute contrattualmente, tutti i costi per i documenti e l'assicurazione nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto, dazi). I singoli elementi di costo devono essere indicati separatamente nella presentazione dell'offerta.

21.3 La retribuzione è esigibile secondo il piano di pagamento o dopo la consegna dell'opera o la relativa installazione. Il fornitore fa valere la retribuzione esigibile mediante fattura. L'esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione per la manutenzione sono disciplinate nel contratto. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.

21.4 Il committente effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

21.5 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, il fornitore può richiedere, osservando un termine di 3 mesi, un adeguamento motivato della retribuzione ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, al massimo però entro i limiti dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo svizzero.

22. Mantenimento del segreto

22.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note, né generalmente accessibili a chiunque. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché fattispecie e informazioni confidenziali siano protette efficacemente dall'accesso e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati. Il fornitore può rendere accessibile a terzi il software da esso modificato previo il consenso scritto del committente. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi oggettivamente motivati. Il consenso può essere negato soprattutto se l'accesso mette a rischio la sicurezza e le informazioni confidenziali o segrete del committente.

[Spiegazione: all'atto di allestire la documentazione del bando è necessario valutare nel singolo caso se l'adeguamento sia escluso per motivi indicati nella documentazione e quindi non vada inserito nella presente disposizione.]

- 22.2 L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
- 22.3 Non sussiste violazione dell'obbligo del segreto in caso di trasmissione di informazioni confidenziali da parte del committente all'interno del proprio gruppo d'impresa (o all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il fornitore nella misura in cui la trasmissione è necessaria ai fini dell'adempimento del contratto o vengono trasmesse disposizioni del contratto all'interno del gruppo d'impresa.
- 22.4 Senza autorizzazione scritta del committente, il fornitore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente e non può nemmeno menzionare quest'ultimo quale referenza.
- 22.5 Le parti impongono l'obbligo del segreto ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati.
- 22.6 **Qualora violi i citati obblighi del segreto, la parte deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione annua o dell'intera retribuzione se ne è stata convenuta una unica, al massimo però a 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall'obbligo del mantenimento del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

23. Protezione e sicurezza dei dati

- 23.1 Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. Esse si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché i dati prodotti e scambiati nel quadro dell'esecuzione del contratto siano protetti efficacemente e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.
- 23.2 I dati personali possono essere elaborati unicamente allo scopo e nella misura necessaria all'adempimento e all'esecuzione del contratto. In questa misura e a tale scopo possono essere trasmessi dati personali a un'impresa associata con una parte contraente in Svizzera o all'estero, purché siano adempiute le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
- 23.3 Le parti impongono questi obblighi ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati dell'adempimento del contratto.

24. Garanzia

- 24.1 Il fornitore garantisce che l'opera fornita presenti tutte le caratteristiche convenute, promesse e utilizzabili in buona fede ai fini previsti e che essa rispetta le relative prescrizioni legali. Inoltre, egli garantisce che le prestazioni fornite presentino le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il committente può esigere in buona fede anche senza accordo particolare. Il fornitore assume una garanzia di 12 mesi a contare dalla consegna completa dell'opera realizzata. Durante il periodo di garanzia è possibile denunciare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, il fornitore è tenuto a soddisfare le richieste che il committente fa valere per difetti, purché i difetti siano stati denunciati per scritto durante il periodo di garanzia.

- 24.2 Il fornitore garantisce che egli stesso e i terzi da esso incaricati dispongano di tutti i diritti necessari a fornire le sue prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a conferire al committente i diritti di utilizzazione dell'opera nella misura convenuta contrattualmente.
- 24.3 Tutti i documenti che il committente mette a disposizione del fornitore, compresi quelli in forma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente per la fornitura di prestazioni. Il committente garantisce pertanto che l'utilizzazione dei documenti da parte del fornitore non violi alcun diritto di protezione dei terzi.
- 24.4 In caso di difetti, il committente può scegliere se pretendere un miglioramento oppure la deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore. In caso di difetti importanti, il committente può recedere dal contratto. Se il difetto riguarda il supporto dati o la documentazione consegnati dal fornitore, il committente ha altresì diritto a una fornitura sostitutiva senza difetti.
- 24.5 Se il committente esige un miglioramento o una fornitura sostitutiva, il fornitore elimina i difetti entro il termine imposto dal committente e sopporta i relativi costi. Qualora l'eliminazione del difetto sia possibile soltanto con una nuova realizzazione, il diritto al miglioramento comprende anche il diritto alla nuova realizzazione.
- 24.6 Se il fornitore non ha eseguito il miglioramento o la fornitura sostitutiva o se questo è insoddisfacente, il committente ha la possibilità di:
- a) operare una deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore;
 - b) esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente nonché le informazioni e la documentazione necessarie per la relativa elaborazione) – nella misura in cui il fornitore sia autorizzato a rilasciarli – e adottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio del fornitore o affidare queste misure a terzi; oppure
 - c) recedere dal contratto.
- 24.7 Se a causa di un difetto è insorto un danno, il fornitore risponde in aggiunta per la sua riparazione conformemente al numero 27.

25. Diritti di protezione

- 25.1 Salvo differenti disposizioni contrattuali, tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti di tutela delle prestazioni nonché le aspettative al riguardo), riferiti all'opera nel quadro della sua realizzazione e manutenzione (in particolare relativi al codice sorgente e alla documentazione), spettano al committente. Sono salvi i diritti della personalità in ambito di diritti immateriali, nella misura in cui la legge non permetta un loro trasferimento.
- 25.2 Il committente può disporre dei risultati del lavoro nella loro integralità senza alcuna restrizione nel tempo, nello spazio e nella materia. L'autorizzazione di disporre comprende tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente lo sfruttamento, la pubblicazione, l'alienazione e la trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, lo sviluppo ulteriore e l'utilizzazione finalizzata alla creazione di nuovi risultati. Il committente può conferire contrattualmente al fornitore diritti di utilizzazione sui risultati del lavoro.
- 25.3 Per quanto riguarda i diritti di protezione preesistenti a parti dell'opera, il committente dispone di un diritto di utilizzazione trasferibile, ma non esclusivo senza alcuna restrizione nel tempo e nello spazio, che gli permette di utilizzare e disporre dell'opera ai sensi del

numero 25.2. Se i diritti di utilizzazione del software preesistente non sono trasferibili, il fornitore garantisce ai terzi il diritto di utilizzazione del software in questione senza costi aggiuntivi. Il fornitore si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti che possa opporre alle possibilità di utilizzazione conferite al committente. In particolare si impegna a trasferire o a cedere questi diritti di protezione solo su riserva dei diritti di utilizzazione del committente.

25.4 Entrambe le parti sono autorizzate a utilizzare e disporre delle idee, dei procedimenti e dei metodi non protetti dalla legge.

26. Violazione di diritti di protezione

26.1 Il fornitore respinge senza indugio e a proprie spese e proprio rischio le pretese di terzi per violazioni di diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare una procedura giudiziaria contro il fornitore, quest'ultimo deve informare senza indugio il committente. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del committente, il fornitore si costituisce parte della controversia alla prima richiesta del committente, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. Il fornitore si impegna ad assumere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento del danno) occorsi al committente a seguito del processo e di un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale, il fornitore assume il pagamento convenuto a terzi soltanto se vi ha aderito previamente.

26.2 Se a causa di pretese fatte valere a titolo di diritti di protezione il committente non può utilizzare, o può utilizzare solo parzialmente, le prestazioni dovute contrattualmente, il fornitore può scegliere se modificare le sue prestazioni in modo che queste non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni dovute stabilite contrattualmente oppure acquisire a proprie spese una licenza presso terzi. Se il fornitore non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, il committente può recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso il fornitore preserva il committente di qualsiasi danno ai sensi del numero 27. Nella misura in cui la violazione di diritti di protezione è imputabile al committente, le pretese contro il fornitore sono escluse.⁵

27. Responsabilità

27.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, se non provano che non è loro imputabile alcuna colpa. La responsabilità per danni corporali è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata al danno provato e sorto effettivamente. Salvo differenti disposizioni contrattuali, la responsabilità per lieve negligenza ammonta al massimo a 1 milione di franchi per contratto. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.

27.2 Le parti rispondono secondo il numero 27.1 per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da essi incaricati in vista dell'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

28. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

28.1 Per modifiche e complementi del contratto nonché per il suo scioglimento è necessaria la forma scritta.

28.2 In caso di disposizioni contraddittorie fa stato il seguente ordine: atto contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.

28.3 Se singole disposizioni del contratto dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne viene intaccata. In questo caso la disposizione in questione

deve essere sostituita da una disposizione efficace e per quanto possibile simile in ordine alle sue conseguenze economiche.

29. Cessione e costituzione in pegno

29.1 Previo consenso scritto del committente, il fornitore può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del committente. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi motivati.

30. Diritto applicabile e foro competente

30.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

30.2 Il foro esclusivo è **Berna**.

31. Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita

Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna)¹² non sono applicabili.

¹² RS 0.221.211.1

Condizioni generali per prestazioni informatiche

A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI

1. Oggetto e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e lo svolgimento di contratti concernenti prestazioni informatiche, in particolare nei settori consulenza, pianificazione, supporto e formazione.
- 1.2 Chiunque sottopone un'offerta (offerente) a un committente accetta le presenti CG, a meno che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Modifiche e complementi delle presenti CG necessitano di un accordo scritto.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta e la dimostrazione sono gratuite, a meno che nella richiesta d'offerta non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è allestita sulla base della richiesta d'offerta del committente. Laddove l'offerta deroghi alla richiesta d'offerta o alle CG del committente, l'offerta ne dà espressa menzione.
- 2.3 Nella sua offerta, l'offerente indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto.
- 2.4 L'offerta è vincolante fino alla scadenza del termine indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di una corrispondente indicazione, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell'offerta.

3. Impiego di collaboratori

- 3.1 L'offerente impiega solo collaboratori scelti con cura e con una buona formazione. Sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze tecniche necessarie o che in qualsiasi altro modo potrebbero ostacolare o pregiudicare l'adempimento del contratto. A questo riguardo egli tiene in particolare conto dell'interesse del committente alla continuità.
- 3.2 L'offerente impiega solo collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.
- 3.3 Le parti si comunicano per scritto nomi e funzioni dei collaboratori impiegati ai fini dell'adempimento del contratto.
- 3.4 L'offerente sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto del committente. Il committente nega l'approvazione solo per motivi gravi.
- 3.5 L'offerente rispetta le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e il regolamento interno. Il committente comunica tempestivamente le informazioni necessarie. L'offerente impone questi vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi incaricati.
- 3.6 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano anche a qualsiasi altra persona impiegata dall'offerente ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4. Ricorso a terzi

- 4.1 Per la fornitura delle sue prestazioni, l'offerente può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori) unicamente con il previo consenso scritto del committente. Egli rimane responsabile della fornitura secondo contratto delle prestazioni da parte di questi terzi.
- 4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.
- 4.3 Le parti impongono a terzi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) di rispettare gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 16 (mantenimento del segreto) e 17 (protezione e sicurezza dei dati).

5. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

- 5.1 L'offerente con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro applicabili in Svizzera nonché il principio della parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. L'offerente con sede all'estero osserva le corrispondenti disposizioni in vigore nel luogo della fornitura delle prestazioni all'estero ma almeno le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.¹³
- 5.2 Se l'offerente distacca lavoratori dall'estero in Svizzera per eseguire le prestazioni, devono essere rispettate le disposizioni della legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera.¹⁴
- 5.3 **Qualora violi obblighi di cui al presente numero 5, l'offerente deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento dell'intera retribuzione, al massimo però a 50 000 franchi.**

6. Assicurazioni sociali

- 6.1 Qualora sia una persona giuridica, l'offerente trasmette, in qualità di impresa indipendente, alle assicurazioni sociali le necessarie comunicazioni per sé e i suoi collaboratori. Se non è una persona giuridica, l'offerente deve provare in occasione della presentazione dell'offerta di essere affiliato a una cassa di compensazione quale indipendente.
- 6.2 Il committente non deve alcuna prestazione sociale (AVS, AI, AD ecc.) o altre indennità, in particolare per infortunio, malattia, invalidità o decesso.

¹³ Convenzioni OIL: n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

¹⁴ RS 823.20

7. Definizioni

- 7.1 Contratto: designa la totalità dei documenti dell'accordo (ossia documento principale, comprese tutte le sue parti integranti come le CG e altri allegati).
- 7.2 Atto contrattuale: designa il documento principale dell'accordo (ossia senza le altre parti integranti come le CG e altri allegati).

B FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI

8. Esecuzione e informazione

- 8.1 L'offerente si impegna ad adempiere il contratto in modo diligente, fedele e professionale e garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondano alle condizioni e specificazioni contrattuali, allo stato attuale della tecnica nonché alle prescrizioni legali. Inoltre garantisce la regolare licenza per le prestazioni di terzi.
- 8.2 Il committente comunica tempestivamente all'offerente tutte le condizioni necessarie all'adempimento del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione del committente sono convenuti in modo esaustivo nell'atto contrattuale.
- 8.3 L'offerente informa regolarmente il committente sull'avanzamento dei lavori e gli segnala senza indugio e per scritto tutti i fatti e le circostanze da egli accertati o accertabili che potrebbero ostacolare o pregiudicare l'adempimento del contratto.
- 8.4 Il committente ha il diritto di controllare lo stato di adempimento del contratto e di esigere informazioni in merito.

C DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER ELEMENTI DELLA PRESTAZIONE AVENTI CARATTERE DI CONTRATTO D'APPALTO

9. Documentazione e istruzione

- 9.1 L'offerente fornisce al committente, elettronicamente o su carta, unitamente alla prestazione convenuta, una documentazione completa e copiabile nelle lingue convenute e nel numero stabilito.
- 9.2 Il committente può copiare e utilizzare la documentazione ai fini di un impiego conforme al contratto.
- 9.3 Se è stato convenuto, l'offerente organizza, dietro retribuzione separata, una prima istruzione da definire in funzione del volume e della cerchia di destinatari.

10. Modifiche delle prestazioni

- 10.1 Le parti possono richiedere per scritto in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni.
- 10.2 Qualora il committente desideri una modifica, l'offerente gli comunica per scritto entro 10 giorni lavorativi se la modifica è possibile e quali ripercussioni comporta per le prestazioni da fornire nonché per la retribuzione e i termini. L'offerente non può negare l'approvazione di una richiesta di modifica del committente, se questa modifica è oggettivamente possibile e il carattere generale della prestazione da fornire rimane garantito. Il committente decide entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione se la modifica deve essere eseguita.

- 10.3 Qualora un offerente desideri una modifica, il committente può approvare o rifiutare una rispettiva richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.
- 10.4 Modifiche, in particolare quelle che riguardano il volume delle prestazioni, la retribuzione e i termini devono essere stabilite per scritto in un'aggiunta al contratto prima della loro esecuzione.
- 10.5 Durante la verifica delle richieste di modifica, l'offerente prosegue il suo lavoro secondo contratto, a meno che il committente non impartisca altre istruzioni.

11. Consegna

- 11.1 L'offerente informa tempestivamente il committente sull'ultimazione della prestazione convenuta.
- 11.2 Appena l'ordinario corso degli affari lo consente, il committente verifica la prestazione e segnala eventuali difetti all'offerente.
- 11.3 In caso di difetti irrilevanti, la consegna avviene comunque alla conclusione della verifica. Se i difetti sono importanti, la consegna della prestazione fornita non ha luogo. Le pretese che spettano al committente nei due casi sono disciplinate al numero 12.
- 11.4 Se, nonostante diffida, il committente non esegue la verifica entro un congruo termine, la prestazione è considerata consegnata.

D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

12. Garanzia

- 12.1 L'offerente garantisce che le prestazioni fornite presentino le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il committente può esigere in buona fede anche senza accordo particolare. Inoltre, l'offerente garantisce che le eventuali opere eseguite nel quadro del contratto presentino tutte le caratteristiche convenute, promesse e utilizzabili in buona fede ai fini previsti e che rispettano le relative prescrizioni legali. L'offerente assume una garanzia di 12 mesi a contare dalla consegna delle prestazioni complete dovute e fornite conformemente al contratto. Durante il periodo di garanzia il committente può denunciare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, l'offerente è tenuto a soddisfare le richieste che il committente fa valere per difetti, purché i difetti siano stati denunciati per scritto durante il periodo di garanzia.
- 12.2 L'offerente garantisce che egli stesso e i terzi da esso incaricati dispongano di tutti i diritti necessari a fornire le sue prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a conferire al committente i diritti di utilizzazione dei risultati del lavoro nella misura convenuta contrattualmente.
- 12.3 Tutti i documenti che il committente mette a disposizione dell'offerente, compresi quelli in forma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente per la fornitura di prestazioni. Il committente garantisce pertanto che l'utilizzazione dei documenti da parte dell'offerente non violi alcun diritto di protezione dei terzi.
- 12.4 In caso di difetti, il committente può scegliere se pretendere un miglioramento oppure la deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore.
- 12.5 Se il committente esige un miglioramento, l'offerente elimina il difetto entro il termine imposto dal committente e sopporta i relativi costi. Qualora l'eliminazione del difetto sia

possibile soltanto con una nuova realizzazione, il diritto al miglioramento comprende anche il diritto alla nuova realizzazione.

12.6 Se l'offerente non ha eseguito il miglioramento o se questo è insoddisfacente, il committente ha la possibilità di:

- a) operare una deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore;
- b) esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente) – nella misura in cui sia autorizzato a rilasciarli – e adottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio dell'offerente o affidare queste misure a terzi; oppure
- c) recedere dal contratto.

12.7 Se a causa di un difetto è insorto un danno, l'offerente risponde in aggiunta per la sua riparazione conformemente al numero 20.

13. Luogo dell'adempimento

Il committente designa il luogo dell'adempimento. Se non è stato convenuto diversamente, il luogo della fornitura è il luogo dell'adempimento.

14. Mora

14.1 Se non rispettano i termini fissi convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.

14.2 **Se è in mora, l'offerente deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Questa pena ammonta all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, al massimo però al 10 per cento dell'intera retribuzione per ogni contratto. Essa è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento della pena convenzionale non libera l'offerente dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

15. Retribuzione

15.1 L'offerente fornisce le prestazioni:

- a) prezzi fissi; o
- b) secondo il dispendio con limitazione della retribuzione (tetto dei costi).

15.2 La retribuzione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare anche la trasmissione di diritti, tutti i costi per i documenti e il materiale nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto).

15.3 La retribuzione è dovuta dopo la fornitura delle prestazioni, fatto salvo un diverso piano di pagamento convenuto contrattualmente. L'offerente fa valere la retribuzione mediante fattura. L'imposta sul valore aggiunto figura separatamente nella fattura.

15.4 Il committente effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

16. Mantenimento del segreto

- 16.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note, né generalmente accessibili a chiunque. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché fattispecie e informazioni confidenziali siano protette efficacemente dall'accesso e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati. L'offerente può rendere accessibile a terzi il software da esso modificato previo il consenso scritto del committente. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi oggettivamente motivati. Il consenso può essere negato soprattutto se l'accesso mette a rischio la sicurezza e le informazioni confidenziali o segrete del committente.
[Spiegazione: all'atto di allestire la documentazione del bando è necessario valutare nel singolo caso se l'adeguamento sia escluso per motivi indicati nella documentazione e quindi non vada inserito nella presente disposizione.]
- 16.2 L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
- 16.3 Non sussiste violazione dell'obbligo del segreto in caso di trasmissione di informazioni confidenziali da parte del committente all'interno del proprio gruppo d'impresa (o all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per l'offerente nella misura in cui la trasmissione è necessaria ai fini dell'adempimento del contratto o vengono trasmesse disposizioni del contratto all'interno del gruppo d'impresa.
- 16.4 Senza autorizzazione scritta del committente, l'offerente non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente e non può nemmeno menzionare quest'ultimo quale referenza.
- 16.5 Le parti impongono l'obbligo del segreto ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati.
- 16.6 **Qualora violi i citati obblighi del segreto, la parte deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento dell'intera retribuzione, al massimo però a 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall'obbligo del mantenimento del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

17. Protezione e sicurezza dei dati

- 17.1 Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. Esse si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché i dati prodotti e scambiati nel quadro dell'esecuzione del contratto siano protetti efficacemente e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.
- 17.2 I dati personali possono essere elaborati unicamente allo scopo e nella misura necessaria all'adempimento e all'esecuzione del contratto. In questa misura e a tale scopo possono essere trasmessi dati personali a un'impresa associata con una parte contraente in Svizzera o all'estero, purché siano adempiute le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.

17.3 Le parti impongono questi obblighi ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati dell'adempimento del contratto.

18. Diritti di protezione

18.1 Salvo differenti disposizioni contrattuali, tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti di tutela delle prestazioni nonché le aspettative al riguardo) concernenti i risultati del lavoro convenuto e realizzati nel quadro dell'adempimento del contratto spettano al committente. Sono salvi i diritti della personalità in ambito di diritti immateriali, nella misura in cui la legge non permetta un loro trasferimento.

18.2 Il committente può disporre dei risultati del lavoro nella loro integralità senza alcuna restrizione nel tempo, nello spazio e nella materia. L'autorizzazione di disporre comprende tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente lo sfruttamento, la pubblicazione, l'alienazione e la trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, lo sviluppo ulteriore e l'utilizzazione finalizzata alla creazione di nuovi risultati. Il committente può conferire contrattualmente all'offerente diritti di utilizzazione sui risultati del lavoro.

18.3 Per quanto riguarda i diritti di protezione preesistenti a parti di risultati del lavoro convenuti, il committente dispone di un diritto di utilizzazione trasferibile, ma non esclusivo senza alcuna restrizione nel tempo e nello spazio, che gli permette di utilizzare e disporre dei risultati del lavoro ai sensi del numero 18.2. L'offerente si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti che possa opporre alle possibilità di utilizzazione conferite al committente. In particolare si impegna a trasferire o a cedere questi diritti di protezione solo su riserva dei diritti di utilizzazione del committente.

18.4 Entrambe le parti sono autorizzate a utilizzare e disporre delle idee, dei procedimenti e dei metodi non protetti dalla legge.

19. Violazione di diritti di protezione

19.1 L'offerente respinge senza indugio e a proprie spese e proprio rischio le pretese di terzi per violazioni di diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare una procedura giudiziaria contro l'offerente, quest'ultimo deve informare senza indugio il committente. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del committente, l'offerente si costituisce parte della controversia alla prima richiesta del committente, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. L'offerente si impegna ad assumere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento del danno) occorsi al committente a seguito del processo e di un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale, l'offerente assume il pagamento convenuto a terzi soltanto se vi ha aderito previamente.

Se a causa di pretese fatte valere a titolo di diritti di protezione il committente non può utilizzare, o può utilizzare solo parzialmente, le prestazioni dovute contrattualmente, l'offerente può scegliere se modificare le sue prestazioni in modo che queste non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni dovute stabilite contrattualmente oppure acquisire a proprie spese una licenza presso terzi. Se l'offerente non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, il committente può recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso l'offerente preserva il committente di qualsiasi danno ai sensi del numero 20. Nella misura in cui la violazione di diritti di protezione è imputabile al committente, le pretese contro l'offerente sono escluse.

20. Responsabilità

- 20.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, se non provano che non è loro imputabile alcuna colpa. La responsabilità per danni corporali è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata al danno provato e sorto effettivamente. Salvo differenti disposizioni contrattuali, la responsabilità per lieve negligenza ammonta al massimo a 1 milione di franchi per contratto. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 20.2 Le parti rispondono secondo il numero 20.1 per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da essi incaricati in vista dell'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

21. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 21.1 Per modifiche e complementi del contratto nonché per il suo scioglimento è necessaria la forma scritta.
- 21.2 In caso di disposizioni contraddittorie fa stato il seguente ordine: atto contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.
- 21.3 Se singole disposizioni del contratto dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne viene intaccata. In questo caso la disposizione in questione deve essere sostituita da una disposizione efficace e per quanto possibile simile in ordine alle sue conseguenze economiche.

22. Cessione e costituzione in pegno

Previo consenso scritto del committente, l'offerente può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del committente. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi motivati.

23. Diritto applicabile e foro competente

- 23.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
- 23.2 Il foro esclusivo è **Berna**.

24. Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita

Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna)¹⁵ non sono applicabili.

¹⁵ RS 0.221.211.1

Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di hardware

A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI

1. Oggetto e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e lo svolgimento di contratti concernenti l'acquisto di hardware (compreso il rispettivo software gestionale) e la loro manutenzione.
- 1.2 Chiunque sottopone un'offerta (venditore) a un compratore accetta le presenti CG, a meno che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Modifiche e complementi delle presenti CG necessitano di un accordo scritto.
- 1.3 Sempre che nell'atto contrattuale non sia esplicitamente disciplinato diversamente, le disposizioni concernenti la fornitura, la consegna come pure la garanzia secondo il numero 25, si riferiscono ciascuna in maniera separata e indipendente all'acquisto e alla manutenzione di hardware. I diritti in caso di difetti che discendono dal contratto di manutenzione non toccano quelli di cui al contratto di compravendita.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta e la dimostrazione sono gratuite, a meno che nella richiesta d'offerta non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è allestita sulla base della richiesta d'offerta del compratore. Laddove l'offerta deroghi alla richiesta d'offerta o alle CG del compratore, l'offerta ne dà espressa menzione.
- 2.3 Nella sua offerta, il venditore indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto e la tassa di smaltimento anticipata.
- 2.4 L'offerta è vincolante fino alla scadenza del termine indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di una corrispondente indicazione, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell'offerta.

3. Impiego di collaboratori

- 3.1 Per le prestazioni che vengono fornite da collaboratori del venditore nella sede del compratore il venditore impiega solo collaboratori scelti con cura e con una buona formazione. Egli sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze tecniche necessarie o che in qualsiasi altro modo potrebbero ostacolare o pregiudicare l'adempimento del contratto. A questo riguardo egli tiene in particolare conto dell'interesse del compratore alla continuità.
- 3.2 Per la fornitura di prestazioni secondo il numero 3.1 il venditore impiega solo collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.
- 3.3 Nella misura in cui fornisca prestazioni sul posto, il venditore rispetta le prescrizioni aziendali, in particolare il regolamento interno del compratore. In ogni caso il venditore deve rispettare le pertinenti disposizioni in materia di sicurezza. Il compratore comunica tempestivamente le informazioni necessarie. Il venditore impone questi vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi incaricati.

3.4 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano anche a qualsiasi altra persona impiegata dal venditore ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4. Ricorso a terzi

4.1 Per le prestazioni che vengono rese da collaboratori del venditore nelle sedi del compratore ai fini della fornitura delle sue prestazioni, il fornitore può ricorrere a terzi unicamente previo consenso scritto del compratore. Egli rimane responsabile della fornitura secondo contratto delle prestazioni da parte di questi terzi.

4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.

4.3 Le parti impongono a terzi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) di rispettare gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 23 (mantenimento del segreto) e 24 (protezione e sicurezza dei dati).

5. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

5.1 Il venditore con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro applicabili in Svizzera nonché il principio della parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. Il venditore con sede all'estero osserva le corrispondenti disposizioni in vigore nel luogo della fornitura delle prestazioni all'estero ma almeno le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro¹⁶.

5.2 Se il venditore distacca lavoratori dall'estero in Svizzera per eseguire le prestazioni, devono essere rispettate le disposizioni della legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera¹⁷.

5.3 Qualora violi obblighi di cui al presente numero 5, il venditore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione annua o dell'intera retribuzione se ne è stata convenuta una unica, al massimo però a 50 000 franchi.

6. Forniture di pezzi di ricambio

Il venditore garantisce al compratore la fornitura di pezzi di ricambio di hardware per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla consegna o dall'installazione dell'hardware.

¹⁶1Convenzioni OIL: n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

²RS 823.20

¹⁷ RS 823.20

7. Definizioni

- 7.1 Contratto: designa la totalità dei documenti dell'accordo (ossia documento principale, comprese tutte le sue parti integranti come le CG e altri allegati).
- 7.2 Atto contrattuale: designa il documento principale dell'accordo (ossia senza le altre parti integranti come le CG e altri allegati).
- 7.3 Incident: guasto che limita od ostacola l'utilizzazione o la disponibilità convenuta contrattualmente dell'hardware (compreso il software gestionale). Sono da intendere anche guasti causati da terzi, in particolare attraverso l'interazione con software o altro hardware.

B ACQUISTO DI HARDWARE

8. Consegna e installazione

- 8.1 L'hardware viene consegnato presso il luogo dell'adempimento (compreso il rispettivo software gestionale) dietro firma del relativo bollettino di consegna da parte di una persona designata dal compratore.
- 8.2 Su richiesta del compratore e dietro retribuzione separata, il venditore provvede a installare l'hardware (compreso il rispettivo software gestionale). Eventuali obblighi di collaborazione/obblighi del compratore vengono convenuti in modo esaustivo nell'atto contrattuale.

9. Utilizzazione del software gestionale

Genere ed estensione dell'utilizzazione del software gestionale connesso in modo indivisibile con l'hardware sono disciplinati dalle disposizioni d'impiego dell'hardware. Il compratore può rivendere l'hardware a terzi (compreso il rispettivo software gestionale) purché rinunci all'utilizzazione per conto proprio. Il venditore garantisce la regolare licenza per le prestazioni di terzi.

10. Documentazione

- 10.1 Unitamente all'hardware (compreso il rispettivo software gestionale) il venditore fornisce al compratore, elettronicamente o su carta, la relativa documentazione (in particolare il manuale d'installazione e dell'utente) nelle lingue convenute e nel numero stabilito.
- 10.2 Il compratore può copiare e utilizzare la documentazione ai fini di un impiego conforme al contratto.

11. Istruzione

Se è stato convenuto, il venditore organizza, dietro retribuzione separata, una prima istruzione da definire in funzione del volume e della cerchia di destinatari.

12 Prescrizioni in materia d'importazione

Il venditore garantisce l'osservanza secondo contratto di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione tra il luogo di provenienza e quello di fornitura. Egli informa il compratore per scritto su limitazioni delle esportazioni del Paese di provenienza.

C MANUTENZIONE E SUPPORTO

13. Contenuto ed estensione della manutenzione

- 13.1 Le prestazioni da fornire vengono convenute nel contratto.
- 13.2 Fatto salvo un accordo contrattuale di diverso tenore, la manutenzione dell'hardware comprende la manutenzione ordinaria (manutenzione preventiva per garantire il funzionamento) e il ripristino (risoluzione dei guasti ed eliminazione degli errori per ripristinare il funzionamento) dell'hardware tramite la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate.
- 13.3 Durante la durata del contratto, il venditore è tenuto a mettere a disposizione materiale di ricambio in perfetto stato e a fornirlo tempestivamente.

14. Supporto

- 14.1 Le prestazioni di supporto da fornire vengono convenute nel contratto.
- 14.2 Fatto salvo un accordo contrattuale di diverso tenore, il supporto comprende la consulenza e il sostegno al compratore con riguardo all'impiego dell'hardware oggetto del contratto (compreso il rispettivo software gestionale).
- 14.3 Nel caso in cui debba fornire prestazioni di supporto, il venditore si impegna a implementare e a tenere a disposizione un'organizzazione efficace, informando ogni volta immediatamente il compratore sui canali di comunicazione delle richieste di supporto e specificando chi sono gli interlocutori competenti. Nel contratto deve essere stabilito, se e come le richieste e le comunicazioni possono essere trasmesse per scritto, telefonicamente o elettronicamente.

15. Obblighi d'informazione

Il venditore segnala al compratore senza indugio e per scritto tutti i fatti e le circostanze da egli accertati o accertabili che potrebbero ostacolare o pregiudicare la manutenzione dell'hardware (compreso il rispettivo software gestionale). Il venditore informa regolarmente il compratore su miglioramenti tecnici dell'hardware (compreso il rispettivo software gestionale).

16. Reperibilità, tempo di reazione e di riparazione del guasto

16.1 Reperibilità

Durante l'orario di reperibilità per la manutenzione convenuto nel contratto, il venditore riceve le comunicazioni concernenti i guasti e le richieste per il tramite dei canali di comunicazione convenuti. Genere ed estensione delle prestazioni da fornire durante l'orario di reperibilità devono essere convenuti contrattualmente.

16.2 Tempo di reazione

Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un guasto e il momento in cui il venditore comincia la relativa analisi ed eliminazione. Questo tempo deve essere convenuto contrattualmente. Le parti si accordano sull'attribuzione delle singole priorità sulla base delle esigenze tecniche ed economiche del compratore.

16.3 Tempo di riparazione del guasto

Il tempo di riparazione del guasto corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della comunicazione di un guasto presso il venditore e l'eliminazione dello stesso. Questo tempo deve essere convenuto contrattualmente.

16.4 Il venditore comunica al compratore l'eliminazione del guasto.

16.5 Inosservanza dei tempi convenuti.

Se non rispetta uno dei tempi convenuti secondo i numeri da 16.1 a 16.3, il venditore deve pagare una pena convenzionale a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del singolo caso concreto. In questi casi le pene convenzionali sono dovute anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento delle pene convenzionali non libera le parti dall'osservanza dei loro obblighi contrattuali; la pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.

17. Rapporti

Su richiesta del compratore, il venditore redige a conclusione di ogni lavoro di manutenzione un rapporto e ne rilascia un esemplare al compratore.

18. Inizio e durata

18.1 Il contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti, a meno che nell'atto contrattuale non sia specificata una diversa data d'inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata.

18.2 Salvo patto contrario, il compratore può disdire il contratto di manutenzione concluso per una durata indeterminata, per scritto e per la fine di un mese, mentre il venditore lo può disdire per la prima volta dopo un periodo convenuto contrattualmente. La disdetta può estendersi anche solo a singole prestazioni. Salvo patto contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il venditore e di 3 mesi per il compratore.

18.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:

- avvenimenti o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione del rapporto contrattuale, come in particolare la violazione protratta e ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o l'ottenimento di una moratoria su una parte.

19. Conseguenze della fine del contratto

Le parti contraenti disciplinano nel contratto quali mezzi d'esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro del rapporto contrattuale devono essere restituiti in caso di fine del rapporto contrattuale, ed entro quale termine, all'altra parte o distrutti.

D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

20. Luogo dell'adempimento e trasferimento di utili e rischi

- 20.1 Il compratore designa il luogo dell'adempimento. Se non è stato convenuto diversamente, il luogo della fornitura dell'hardware (compreso il rispettivo software gestionale) è il luogo dell'adempimento.
- 20.2 Gli utili e i rischi passano al compratore con il trasferimento o con l'installazione.

21. Mora

- 21.1 Se non rispettano i termini fissi convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.
- 21.2 **Se è in mora, il venditore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Questa pena ammonta per ogni contratto all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, al massimo però al 10 per cento dell'intera retribuzione per le prestazioni uniche o della retribuzione per 12 mesi in caso di prestazioni ricorrenti. Essa è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con le rispettive riserve. Il pagamento della pena convenzionale non libera il venditore dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

22. Retribuzione

- 22.1 Il venditore fornisce le prestazioni a prezzi fissi. La retribuzione è unica o ricorrente.
- 22.2 La retribuzione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare anche la trasmissione dei diritti di proprietà sull'hardware, eventuali prestazioni di supporto e manutenzione convenute, la concessione dei diritti di utilizzazione del rispettivo software gestionale, tutti i costi per i documenti, l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione e lo scarico, le tasse di smaltimento anticipate nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto).
- 22.3 La retribuzione è esigibile con la consegna dell'hardware con il rispettivo software gestionale e la relativa installazione. Rimane riservato un eventuale piano di pagamento convenuto contrattualmente. Il venditore fa valere la retribuzione mediante fattura. L'esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione per la manutenzione sono disciplinate nel contratto. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente.
- 22.4 Il compratore effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
- 22.5 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, il venditore può richiedere, osservando un termine di 3 mesi, un adeguamento motivato della retribuzione ricorrente per l'inizio dell'anno civile successivo, al massimo però entro i limiti dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo svizzero.

23. Mantenimento del segreto

- 23.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note, né generalmente accessibili a chiunque. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad

adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché fattispecie e informazioni confidenziali siano protette efficacemente dall'accesso e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.

- 23.2 L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
- 23.3 Non sussiste violazione dell'obbligo del segreto in caso di trasmissione di informazioni confidenziali da parte del compratore all'interno del proprio gruppo d'impresa (o all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il venditore nella misura in cui la trasmissione è necessaria ai fini dell'adempimento del contratto o vengono trasmesse disposizioni del contratto all'interno del gruppo d'impresa.
- 23.4 Senza autorizzazione scritta del compratore, il venditore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il compratore e non può nemmeno menzionare quest'ultimo quale referenza.
- 23.5 Le parti impongono l'obbligo del segreto ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati.
- 23.6 **Qualora violi i citati obblighi del segreto, la parte deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione annua o dell'intera retribuzione se ne è stata convenuta una unica, al massimo però a 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall'obbligo del mantenimento del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

24. Protezione e sicurezza dei dati

- 24.1 Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. Esse si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché i dati prodotti e scambiati nel quadro dell'esecuzione del contratto siano protetti efficacemente e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.
- 24.2 I dati personali possono essere elaborati unicamente allo scopo e nella misura necessaria all'adempimento e all'esecuzione del contratto. In questa misura e a tale scopo possono essere trasmessi dati personali a un'impresa associata con una parte contraente in Svizzera o all'estero, purché siano adempiute le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
- 24.3 Le parti impongono questi obblighi ai loro collaboratori, subappaltatori, subfornitori o altri terzi incaricati dell'adempimento del contratto.

25. Garanzia

- 25.1 Il venditore garantisce di consegnare l'hardware (compreso il rispettivo software gestionale) con tutte le caratteristiche convenute, promesse e utilizzabili in buona fede ai fini previsti e che rispetti le relative prescrizioni legali. Il venditore garantisce inoltre che le prestazioni fornite presentino le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il compratore può esigere in buona fede anche senza accordo particolare. Il venditore assume una garanzia di 12 mesi a contare dalla consegna o dall'installazione dell'hardware (compreso il rispettivo software gestionale) e

dall'accettazione delle prestazioni complete dovute e fornite conformemente al contratto. Durante il periodo di garanzia è possibile denunciare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, il venditore è tenuto a soddisfare le richieste che il compratore fa valere per difetti, purché i difetti siano stati denunciati per scritto durante il periodo di garanzia.

- 25.2 Il venditore garantisce che egli stesso dispone di tutti i diritti necessari a fornire le sue prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a distribuire il software gestionale fornito con l'hardware e a conferire al compratore i diritti di utilizzazione nella misura convenuta contrattualmente.
- 25.3 In caso di difetti, il compratore può scegliere se pretendere un miglioramento, una fornitura senza difetti di hardware (compreso il rispettivo software gestionale) oppure la deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore. In presenza di difetti importanti, il compratore può recedere dal contratto.
- 25.4 Se il compratore esige un miglioramento oppure una fornitura sostitutiva, il venditore elimina i difetti entro il termine imposto e sopporta i relativi costi.
- 25.5 Se il venditore non ha eseguito il miglioramento o la fornitura sostitutiva o se questo è insoddisfacente, il compratore ha la possibilità di:
- a) operare una deduzione dalla retribuzione di un importo pari al minor valore;
 - b) esigere i documenti necessari – nella misura in cui il venditore sia autorizzato a rilasciarli – e adottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio del venditore o affidare queste misure a terzi; oppure
 - c) recedere dal contratto.
- 25.6 Se a causa di un difetto è insorto un danno, il venditore risponde in aggiunta per la sua riparazione conformemente al numero 27.

26. Violazione di diritti di protezione

- 26.1 Il venditore respinge senza indugio e a proprie spese e proprio rischio le pretese di terzi per violazioni di diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare una procedura giudiziaria contro il venditore, quest'ultimo deve informare senza indugio il compratore. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del compratore, il venditore si costituisce parte della controversia alla prima richiesta del compratore, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. Il venditore si impegna ad assumere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento del danno) occorsi al compratore a seguito del processo e di un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale, il venditore assume il pagamento convenuto a terzi soltanto se vi ha aderito previamente.
- 26.2 Se a causa di pretese fatte valere a titolo di diritti di protezione il compratore non può utilizzare, o può utilizzare solo parzialmente, l'hardware dovuto contrattualmente (compreso il rispettivo software gestionale) o le prestazioni, il venditore può scegliere se sostituire l'hardware (compreso il rispettivo software gestionale) con un altro oppure modificare le sue prestazioni in modo che non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni dovute stabilite contrattualmente oppure acquisire a proprie spese una licenza presso terzi. Se il venditore non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, il compratore può recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso il venditore preserva il compratore di qualsiasi danno ai sensi del numero 27.

Nella misura in cui la violazione di diritti di protezione è imputabile al compratore, le pretese contro il venditore sono escluse.

27. Responsabilità

27.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, se non provano che non è loro imputabile alcuna colpa. La responsabilità per danni corporali è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata al danno provato e sorto effettivamente. Salvo differenti disposizioni contrattuali, la responsabilità per lieve negligenza ammonta al massimo a 1 milione di franchi per contratto. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.

27.2 Le parti rispondono secondo il numero 27.1 per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da essi incaricati in vista dell'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

28. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

28.1 Per modifiche e complementi del contratto nonché per il suo scioglimento è necessaria la forma scritta.

28.2 In caso di disposizioni contraddittorie fa stato il seguente ordine: atto contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.

28.3 Se singole disposizioni del contratto dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne viene intaccata. In questo caso la disposizione in questione deve essere sostituita da una disposizione efficace e per quanto possibile simile in ordine alle sue conseguenze economiche.

29. Cessione e costituzione in pegno

Previo consenso scritto del compratore, il venditore può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del compratore. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi motivati.

30. Diritto applicabile e foro competente

30.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

30.2 Il foro esclusivo è **Berna**.

31. Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita

Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna)¹⁸ non sono applicabili.

¹⁸ RS 0.221.211.1

Può essere utilizzato integralmente o parzialmente come allegato al capitolato d'oneri.

Adeguamenti di alcune clausole delle condizioni generali della Confederazione per le prestazioni informatiche

Per la presente commessa, le clausole delle condizioni generali della Confederazione per le prestazioni informatiche riportate nel CI XX sono adeguate come segue:

Temi	Clausole	
Termini	Utilizzati nelle «condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard», «condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali» e «condizioni generali per prestazioni informatiche»	<u>Software standard, software:</u> I termini «software standard» e «software» si riferiscono a software open source, software closed source/software proprietari e a forme miste.
Oggetto e validità	A complemento del n. 1.2 delle «condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard», «condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali» e «condizioni generali per prestazioni informatiche»	(…), accetta le presenti condizioni generali e gli adeguamenti conformemente all'allegato 12 (scritti in rosso). (…)

<p>Genere ed estensione dell'utilizzazione</p>	<p>N. 7.1 e 7.4 delle «condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard» e n. 25.3 delle «condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali»</p>	<p>7.1 Il fornitore delle prestazioni concede al beneficiario delle prestazioni in modo diretto o indiretto il diritto di utilizzare il software standard da esso fornito. Genere ed estensione dell'utilizzazione devono essere stabiliti nel contratto secondo gli accordi individuali. Salvo accordo fra le parti di diverso tenore nell'atto contrattuale, l'utilizzazione è illimitata e non circoscritta geograficamente. Essa non è legata ad alcun hardware specifico. Il fornitore garantisce la regolare licenza per i componenti di terze parti.</p> <p>7.4 Come previsto dal numero 7.1 a 7.3, il software standard può essere utilizzato all'interno della propria azienda o dell'Amministrazione federale. Inoltre, previa autorizzazione scritta del fornitore di prestazioni, il beneficiario di prestazioni può trasferire il diritto di utilizzazione del software standard a terzi. Se i diritti di utilizzazione del software preesistente non sono trasferibili, il fornitore garantisce ai terzi il diritto di utilizzazione del software in questione senza costi aggiuntivi.</p>
--	---	---

		<p>25.3</p> <p>Per quanto riguarda i diritti di protezione preesistenti a parti dell'opera, il committente dispone di un diritto di utilizzazione trasferibile, ma non esclusivo senza alcuna restrizione nel tempo e nello spazio, che gli permette di utilizzare e disporre dell'opera ai sensi del numero 25.2. Se i diritti di utilizzazione del software preesistente non sono trasferibili, il fornitore garantisce ai terzi il diritto di utilizzazione del software in questione senza costi aggiuntivi. (...)</p>
<p>Esecuzione e documentazione/informazione</p>	<p>N. 7.2 delle «condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali»,</p> <p>n. 8.1 delle «condizioni generali per prestazioni informatiche»,</p> <p>n. 9 delle «condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di hardware»</p>	<p>7.2</p> <p>Condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali</p> <p>Il fornitore si impegna a realizzare l'opera secondo le disposizioni e le specificazioni contrattuali, lo stato attuale della tecnica nonché secondo le prescrizioni legali. Inoltre garantisce la regolare licenza per le prestazioni di terzi.</p> <p>8.1 Condizioni generali per prestazioni informatiche</p> <p>L'offerente si impegna ad adempiere il contratto in modo diligente, fedele e professionale e garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondano alle condizioni e specificazioni contrattuali, allo stato attuale della tecnica nonché alle prescrizioni legali. Inoltre garantisce la regolare licenza per le prestazioni di terzi.</p> <p>9 Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di hardware</p> <p>Genere ed estensione dell'utilizzazione del software gestionale connesso in modo indivisibile con l'hardware sono disciplinati dalle disposizioni d'impiego dell'hardware. Il compratore può rivendere l'hardware a terzi (compreso il rispettivo software gestionale) purché rinunci all'utilizzazione per conto proprio. Il venditore garantisce la regolare licenza per le prestazioni di terzi.</p>

<p>Mantenimento del segreto</p> <p><i>[Spiegazione: all'atto di allestire la documentazione del bando è necessario valutare nel singolo caso se l'adeguamento sia escluso per motivi indicati nella documentazione e quindi non vada inserito nella presente prescrizione.]</i></p>	<p>A complemento del n. 24.1 delle «Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard», del n. 22.1 delle «condizioni generali per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali», del n. 16.1 delle «condizioni generali per prestazioni informatiche»</p>	<p>Le parti trattano in modo confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note, né generalmente accessibili a chiunque. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti che dal punto di vista economico possono da loro essere ragionevolmente pretesi e tutti i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico e organizzativo, affinché fattispecie e informazioni confidenziali siano protette efficacemente dall'accesso e non giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.</p> <p>Il fornitore di prestazioni/fornitore/L'offerente può rendere accessibile a terzi il software da esso modificato previo il consenso scritto del beneficiario di prestazioni/committente/committente. Quest'ultimo può negare il suo consenso solo in casi oggettivamente motivati. Il consenso può essere negato soprattutto se l'accesso mette a rischio la sicurezza e le informazioni confidenziali o segrete del beneficiario di prestazioni/committente/committente.</p>
---	---	---

Per il rimanente si applicano invariate le condizioni generali della Confederazione per le prestazioni informatiche riportate nel CI [REDACTED]. Apponendo la propria firma al CI [REDACTED] nell'allegato [REDACTED] «Elenco delle prove d'idoneità», l'offerente conferma di accettare le condizioni generali della Confederazione per le prestazioni informatiche in esso citate e gli adeguamenti stabiliti nel presente documento. Non sono applicabili le condizioni generali derogatorie dell'offerente e le disposizioni sui diritti di licenza.